

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

E

IRCCS ISTITUTO GIANNINA GASLINI

TRA

L'Università degli Studi di Genova (d'ora in poi detta UNIGE o Università), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26.9.1950 autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.3.2019

E

l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini (d'ora in poi detto IGG o Istituto o Istituto Gaslini), partita iva 00577500101, con sede legale in Genova, via Via Gerolamo Gaslini, 5 pec: protocollo@pecgaslini.it, rappresentata dal Presidente Dott. Pietro Pongiglione, nato a Genova il 15.4.1958 autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 18 febbraio 2019

(dette ciascuna singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

PREMESSE

a) Atteso che il contenuto dell'art. 6 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. disciplina l'apporto delle Università al S.S.N. d'intesa con le Regioni e che - in attuazione dei protocolli di intesa intervenuti fra Università e Re-

gioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione in materia sanitaria di didattica e di ricerca – tale apporto debbano essere regolato da appositi accordi tra le Università, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Sanitarie Locali e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;

b) Visto il Protocollo Generale d'intesa fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova in attuazione dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 e del DPCM 24 maggio 2001, sottoscritto digitalmente in data 4.4.2017, nel seguito denominato “Protocollo Generale”, che all'art. 24 prevede che i protocolli attuativi stipulati dall'Università con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico devono essere conformi ai contenuti dello stesso Protocollo Generale, per la parte non incompatibile con i fini istituzionali e non in contrasto con l'ordinamento degli Istituti stessi, quale definito ai sensi della normativa vigente;

c) Tenuto conto che il richiamato art. 24 del Protocollo Generale fa salva la possibilità da parte degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di stipulare specifici protocolli d'intesa con l'Università in materia di ricerca nell'ambito dell'autonomia dei predetti Enti.

d) Atteso altresì che l'art. 8 del D.Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 prevede che le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo stesso concernenti il personale universitario si applichino a tutto il personale universitario in servizio con rapporto convenzionale presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;

e) Attesa conseguentemente la necessità di regolare con apposita

convenzione attuativa l'intera materia specificatamente prevista nel Protocollo Generale e nel D.Lgs.vo n. 517/99 in relazione ai rapporti conseguenti all'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra l'Università ed il Gaslini;

f) Considerato che, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo Generale di Intesa, la Convenzione attuativa deve assicurare la presenza del personale universitario nelle strutture ospedaliere essenziali per lo svolgimento unitario e coordinato delle attività di assistenza, di didattica e di ricerca, fra loro inscindibilmente correlate;

g) Premesso inoltre che:

- le attività caratterizzanti l'Istituto "Giannina Gaslini" per la Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche sono il prodotto assistenziale, il prodotto formativo e il prodotto scientifico, intesi come "prodotto globale" dell'Istituto, per cui il dimensionamento e l'aggregazione delle Unità Operative dell'IRCCS deve tener conto sia del carico assistenziale che delle attività didattiche, e scientifiche, valutate su parametri oggettivi;

- tale integrazione determina la partecipazione del personale dell'Istituto Giannina Gaslini anche all'attività di didattica, con particolare riguardo al tutoraggio degli studenti dei corsi di studio della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche e dei medici in formazione specialistica, nonché al tutoraggio dei tirocini formativi e di orientamento post-laurea in attuazione dell'articolo 35 della L.R. 30/2008. Tali attività devono essere riconosciute nell'ambito del servizio globalmente prestato;

▪ L'Istituto Giannina Gaslini ha ricevuto la conferma del carattere scientifico di IRCCS di diritto pubblico per la disciplina “materno – infantile” con Decreto del Ministero della Salute del 09.11.2015, pubblicato sulla G.U. n° 279 del 30.11.2015. E' individuato come Struttura di riferimento del Polo Didattico della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Genova per l'ambito pediatrico, ai fini dello svolgimento integrato delle attività didattiche, di ricerca e di assistenza, fra loro inscindibilmente correlate;

▪ UNIGE e IGG condividono l'opportunità di dar vita a sinergie finalizzate all'individuazione di strumenti e soluzioni organizzative innovative, atte a perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni assistenziali e scientifiche ed il progressivo incremento di efficienza nel governo e nella gestione dei fattori produttivi, compresi quelli scientifici, in coerenza con i piani strategici e di sviluppo aziendali, nonché con la programmazione didattica – scientifica della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche;

▪ L'Istituto Giannina Gaslini favorisce condizioni logistiche coerenti con lo svolgimento delle attività formative della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, anche mediante la disponibilità di spazi per l'attività didattica dell'Università compatibilmente con le proprie attività istituzionali.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente Convenzione attuativa disciplina i rapporti tra Univer-

sità degli Studi di Genova e Istituto Giannina Gaslini in attuazione del Protocollo Generale d'Intesa Regione-Università sottoscritto digitalmente in data 4.4.2017.

Articolo 2 – Missione ed obiettivi dell'Istituto Giannina Gaslini

1. L'IGG è Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per la disciplina “materno – infantile”. Si caratterizza come ospedale pediatrico di alta specializzazione di rilievo nazionale e centro di ricerca biomedica, clinica e traslazionale, in coerenza con le vigenti disposizioni di legge ed in conformità alla programmazione nazionale e regionale.

2. L'IGG persegue finalità di assistenza, ricerca, didattica e formazione del personale. Svolge funzioni di polo specialistico multidisciplinare con bacino di utenza regionale ed extraregionale. Costituisce sede del Dipartimento di Emergenza e Accettazione di 2° livello e polo esclusivo di riferimento per l'area metropolitana genovese con compito di garantire tutte le funzioni specialistiche pediatriche in costanza di ricovero.

3. L'IGG si propone quale polo di riferimento nazionale e internazionale per le patologie complesse del periodo neonatale, dell'età pediatrica e dell'adolescente, richiedenti prestazioni di alta specialità ed a tal fine è ospedale accreditato Joint Commission International (JCI) dal 2007 e si propone di estendere tale accreditamento comprendendo gli standard per gli ospedali di insegnamento.

4. L'IGG assicura la realizzazione della collaborazione tra il Servizio

Sanitario Regionale e l'Università, per l'ambito pediatrico, ai sensi del D.Lgs. n°517/1999, attraverso lo svolgimento unitario ed integrato delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, secondo standard di eccellenza ed un approccio prevalentemente multidisciplinare.

5. L'IGG contribuisce, pertanto, alla realizzazione di una sempre più stretta correlazione fra l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università e la programmazione sanitaria nazionale e regionale, in termini di funzionalità e di coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, al fine di perseguire la massima efficienza dell'attività integrata di didattica, ricerca ed assistenza.

6. Le strutture assistenziali funzionali alle esigenze didattiche e di ricerca della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, individuate nell'**Allegato A** alla presente convenzione e nel Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IGG, sono inquadrare nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale di cui al successivo articolo 4 sulla base dei seguenti principi:

- garantire la presenza di tutti gli ambiti scientifico-disciplinari necessari alla formazione in ambito materno-infantile e pediatrico;
- preconstituire percorsi assistenziali incentrati sulla presa in carico dell'assistito e sull'intensità di cura;
- favorire la massima integrazione tra le attività assistenziali, di didattica, di formazione e di ricerca;
- rispettare l'evoluzione delle necessità assistenziali e del principio di deospedalizzazione sulla garanzia della continuità delle cure;

- considerare le aree di riabilitazione e di post-acuzie quali componenti imprescindibili per le attività assistenziali e di formazione;

- valutare le necessità connesse con le funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie per la parte riguardante l'età pediatrica.

Articolo 3 - Individuazione delle strutture assistenziali proprie della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, nonché a direzione universitaria

1. Le strutture assistenziali possono essere:

a) U.O.C. (Unità Operative Complesse);

b) U.O.S.D. (Unità Operative Semplici Dipartimentali, afferenti al dipartimento di riferimento con attività trasversale nell'ambito dello stesso);

c) U.O.S. (Unità Operative Semplici, articolazioni organizzative interne alle U.O.C.).

2. Le strutture assistenziali - complesse, semplici dipartimentali e semplici - funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca in ambito pediatrico dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche sono quelle individuate nell'**Allegato A** alla presente convenzione sulla base di soglie operative consistenti nei livelli minimi di attività definiti sia secondo criteri di essenzialità, efficacia assistenziale ed economicità nell'impiego delle risorse professionali, sia di funzionalità e di coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, proprie dell'Università.

3. L'individuazione di eventuali nuove strutture, il mantenimento e il

dimensionamento delle stesse, laddove sia prevista la presenza di personale universitario, viene effettuata da IGG d'intesa con UNIGE con le modalità derivanti dal Protocollo Generale d'Intesa e nel rispetto dei seguenti parametri:

- il numero dei professori e ricercatori universitari e del corrispondente personale del SSN assegnati alla struttura;
- il numero medio di studenti che ad essa ordinariamente afferiscono e del conseguente carico didattico;
- la disponibilità di laboratori;
- la produttività e la qualificazione scientifica;
- la presenza di scuole di specializzazione.

4. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, programmi di sviluppo dell'attività assistenziale, della didattica o della ricerca, definiti in sede di programmazione tra UNIGE e IGG, possono motivare nuove individuazioni o la modificazione delle strutture di cui al presente articolo.

5. Situazioni ingiustificate di operatività ridotta, mancato rispetto degli obiettivi e dei budget assegnati alla struttura operativa complessa / semplice dipartimentale / semplice determinano, previa valutazione congiunta tra l'Università e l'Istituto, la soppressione o la modificazione funzionale o organizzativa delle stesse.

Articolo 4 - Organizzazione interna dell'Istituto Giannina Gaslini

1. L'Istituto Giannina Gaslini ha adottato il modello dipartimentale integrato quale strumento utile ad assicurare l'esercizio unitario e

coordinato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.

L'organizzazione di tale attività in forma dipartimentale ha lo scopo di:

1) fornire ai pazienti percorsi assistenziali coordinati in campo diagnostico, terapeutico, riabilitativo, all'interno di una rete sanitaria regionale e nazionale che garantisca il più alto livello possibile di appropriatezza delle cure attraverso la applicazione di linee guida tecnico-professionali;

2) assicurare coerenza e tempestività nella erogazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative;

3) favorire una formazione di alta qualità ed una ricerca biomedica e sanitaria che migliori la stessa qualità assistenziale;

4) svolgere attività di ricerca anche di tipo clinico e traslazionale e favorire condizioni logistiche ed organizzative coerenti con lo svolgimento delle attività formative e di ricerca della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, compatibilmente con le risorse economico-finanziarie di sistema.

2. Le strutture operative dell'Istituto sono:

a) I Dipartimenti integrati individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento ed istituiti tenendo conto delle esigenze clinico assistenziali, didattiche, di ricerca e di innovazione tecnologica, fra loro inscindibilmente correlate (ovvero le aree di aggregazione dipartimentale).

b) Le strutture operative complesse (assistenziali e con prevalenti finalità di ricerca).

c) Le strutture operative semplici dipartimentali (assistenziali e con prevalenti finalità di ricerca).

d) Le strutture semplici (assistenziali e con prevalenti finalità di ricerca).

e) I programmi infra o interdipartimentali affidati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 517/99, oltre che nel vigente Protocollo generale di intesa.

6. I dipartimenti sono organizzati come centro unitario di responsabilità e di costo, in modo da garantire, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate, l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa.

7. I dipartimenti (e/o le aree di aggregazione dipartimentale) aggregano strutture (complesse, semplici a valenza dipartimentale, programmi infra o interdipartimentali), con indicazione di quelle a direzione universitaria, anche eterogenee al fine di assicurare continuità diagnostica, terapeutica e assistenziale. Rispondono a criteri di integrazione funzionale (assistenza, didattica e ricerca), di ottimizzazione dei processi, di flessibilità operativa, di sicurezza dei pazienti, di coordinamento dei percorsi di cura, di efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

8. Il Direttore di dipartimento (o di area di aggregazione dipartimentale) è nominato dal Direttore Generale, su base fiduciaria, tra i direttori delle strutture complesse aggregate al dipartimento, tenuto conto dei requisiti d'esperienza professionale, capacità clinica, scientifica,

gestionale ed organizzativa, nonché di programmi di attività e sviluppo.

9. Il Direttore di dipartimento mantiene la titolarità della struttura complessa di cui è titolare.

10. Qualora nell'aggregazione dipartimentale siano presenti strutture complesse proprie della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, nonché a direzione universitaria, l'eventuale individuazione a Direttore di dipartimento di un docente universitario verrà disposta dal Direttore Generale sentito il Rettore dell'Università.

11. Il direttore del dipartimento e/o dell'area di aggregazione dipartimentale assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del Direttore Generale dell'Istituto, in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi assistenziali attribuiti, tenendo anche conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche. La valutazione annuale del direttore del Dipartimento viene condotta attraverso la verifica del conseguimento degli obiettivi attribuiti dall'Istituto, anche tenuto conto dell'adeguatezza delle risorse attribuite.

12. L'Università può avvalersi del personale sanitario per l'insegnamento, l'attività pratica e lo studio guidato, secondo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 240/2010 e dal Regolamento dell'Università in materia.

13. Le modalità ed i termini di partecipazione dovranno essere concordate tra IGG e UNIGE mediante apposita convenzione.

L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato e di affiancamento rientra per il personale del SSR nell'ambito di quanto previsto dai vigenti CCNL.

14. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IGG assicura il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, in un quadro di coerente integrazione con l'attività assistenziale.

Art. 5 – Individuazione delle strutture e delle risorse

1. Le Parti prendono atto che le strutture proprie dell'Università, nonché a direzione universitaria, insieme al personale universitario in regime di convenzione con l'IGG, concorrono alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo Generale d'intesa e nei relativi allegati.

2. Alla presente convenzione vengono allegati i seguenti documenti che costituiscono parte integrante della stessa:

- **Allegato A)** comprendente specificatamente l'elenco delle strutture proprie della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche nonché le strutture ospedaliere a direzione universitaria, le strutture con prevalente finalità di ricerca a direzione universitaria e le strutture ospedaliere a direzione conservata da personale del SSR titolare di incarico di professore di ruolo universitario, secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 10, terzo paragrafo del vigente PGI operanti presso l'Istituto Gaslini, nonché degli incarichi di programma ex art. 5, comma 4 del D.Lgs. n° 517/99.

- **Allegato B)** contenente l'organigramma delle citate strutture non-

ché il numero di posti letto a disposizione delle singole strutture di degenza ordinaria, di day hospital e di day surgery, gli ambulatori e i laboratori, ed il personale dirigente medico dipendente dell'Istituto Gaslini assegnato alle stesse, individuati nominalmente e con l'indicazione della relativa qualifica professionale equivalente.

- **Allegato C)** contenente l'elenco del personale universitario, individuato ai sensi dell'art. 12, comma 1 del PGI, con la precisazione dell'Unità operativa di afferenza, che deve essere aggiornato con cadenza semestrale.

- **Allegato D)** contenente l'elenco delle attrezzature universitarie a disposizione dell'attività assistenziale.

- **Allegato E)** contenente l'elenco delle attrezzature messe a disposizione dall'Istituto Gaslini alle unità operative proprie della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, nonché alle unità operative a direzione universitaria.

- **Allegato F)** contenente l'individuazione degli spazi a disposizione rispettivamente tanto per le unità operative proprie della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche che per quelle a direzione universitaria.

3. L'elenco delle attrezzature di cui agli allegati D) e E) e degli spazi di cui all'allegato F) verranno aggiornati previa comunicazione di una delle parti, per effetto di implementazioni o del non uso delle strumentazioni di propria pertinenza, e comunque di norma ogni inizio anno solare.

Art. 6 - Affidamento della gestione di programmi infra o in-

terdipartimentali finalizzati all'integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca

1. Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del D.Lgs.vo n. 517/1999, il Direttore Generale dell'Istituto, d'intesa con il Rettore di UNIGE, affida ai docenti di prima fascia, ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, la responsabilità e la gestione di programmi, intra o interdipartimentali, finalizzati all'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale e della connessa attività di ricerca.

2. E' riconosciuta al Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, la facoltà di attribuire incarico di programma anche qualora sia presente la struttura universitaria, laddove il programma sia rispondente alle esigenze di didattica e di ricerca. Analogamente il Direttore Generale può procedere, d'intesa con il Rettore, in costanza di incarico di struttura qualora ne sussistano le necessità.

3. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi potrà essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di struttura semplice o complessa. Gli incarichi di programma sono assimilati, ai fini giuridici ed economici, agli incarichi di responsabilità di struttura semplice o di struttura complessa.

Art. 7 - Progetti e tirocini formativi individuali

1. Potranno altresì essere definiti tra UNIGE e IGG progetti formativi individuali, oltre ai corsi delle Professioni Sanitarie, ulteriori programmi di formazione assistenziale e di ricerca, attività di insegnamento, di coordinamento e di tutoraggio clinico/pedagogico, compreso l'ambito dei tirocini formativi e di orientamento post-laurea in attuazione dell'articolo 35 della L.R. 30/2008 con gli eventuali relativi piani finanziari.

**Art. 8 – Oneri, locali e attrezzature concessi in uso
all'Università**

1. L'Istituto Gaslini mette a disposizione dell'Università i beni immobili e mobili assegnati alle strutture convenzionate, che l'Università riconosce come idonei allo svolgimento dell'attività assistenziale, didattica e di ricerca, specificati negli elenchi di cui all'art. 5 e nei successivi aggiornamenti.

2. L'Ente assume a proprio carico ogni onere inerente la conduzione, la manutenzione ordinaria e/o la sostituzione dei beni sopra indicati.

Art. 9 – Personale universitario convenzionato e relativo trattamento economico

1. I professori ed i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'IGG sono individuati d'intesa fra il Rettore ed il Direttore Generale in appositi elenchi nell'**Allegato C)** di cui all'articolo 5 con la precisazione del Dipartimento integrato aziendale e dell'Unità Operativa di afferenza. Il personale tecnico amministrativo che svolge attività presso IGG è individuato con le stesse modalità, sentito il Direttore Generale dell'Ateneo.

2. Gli elenchi di cui al presente articolo vengono aggiornati con cadenza di norma semestrale.

Per quanto attiene la complessiva disciplina applicabile al personale universitario convenzionato, si richiama qui integralmente quanto disposto dall'art. 12 del PGI in vigore.

3. Analogamente, si richiama integralmente quanto disposto dagli artt. 13, 15 e 16 del menzionato PGI, per quanto attiene il trattamento economico del personale universitario convenzionato, la cessazione del personale universitario dallo svolgimento delle attività assistenziali e dalla titolarità della direzione delle strutture ed i rapporti sindacali.

4. Relativamente al citato trattamento economico, si fa altresì riferimento ai contenuti delle linee guida per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 13 del citato PGI e per il rispetto del principio della parità di condizioni retributive a parità di funzioni, mansioni ed anzianità, dei professionisti del SSR e del personale universitario convenzionato.

5. In attuazione della normativa nazionale e regionale e dell'art.12, comma 4 del Protocollo Generale di Intesa Regione/Università degli Studi di Genova vigente, il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, determina:

- che l'impegno orario del personale universitario e ricercatore è omnicomprensivo e che, ai fini della determinazione della dotazione organica e della programmazione delle attività, il rapporto percentuale di quantificazione dell'impegno assistenziale medio, ivi compresa

l'attività di guardia, è fissato nella misura del sessanta per cento dell'impegno orario complessivo stabilito per il personale del SSR;

- che l'impegno orario assistenziale minimo del personale universitario docente nelle strutture assistenziali si articola nelle attività previste per il personale del S.S.N. ed è compreso all'interno del debito orario previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro per il personale dirigente del S.S.N.;

- che, nel rispetto del tetto suddetto, l'impegno orario fornito viene articolato in base al piano di lavoro dell'unità operativa ed alla programmazione dell'attività didattica e di ricerca, secondo criteri di flessibilità dell'impegno del personale universitario in ragione sia dell'attività assistenziale sia dell'attività didattica e di ricerca;

- che la rilevazione dell'impegno orario come sopra definito viene effettuata con metodologia analoga a quella utilizzata per la rilevazione delle presenze del personale sanitario ospedaliero, al fine di garantire parità di trattamento fra la componente universitaria e quella ospedaliera.

6. Al personale universitario convenzionato ed equiparato alla Dirigenza Medica e del ruolo Sanitario vengono conferiti incarichi dirigenziali di natura professionale, classificati attraverso opportuni meccanismi e criteri di pesatura delle funzioni, con conseguente graduazione dei correlati valori economici di posizione, sulla base di quanto previsto in materia dai CC.CC.NN.L. e/o da accordi aziendali adottati a seguito di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali di categoria, nel rispetto di quanto previsto dal quadro normativo / contrat-

tuale complessivo di riferimento per il personale del S.S.N. I termini e le modalità di individuazione, conferimento, revoca e valutazione degli incarichi dirigenziali così definiti, vengono applicati tanto al personale universitario convenzionato quanto al personale ospedaliero. L'IGG, con riferimento a tali aspetti gestionali, fatte salve le precisazioni di cui sopra, le attuali e future disposizioni della contrattazione collettiva, si attiene ai criteri definiti in un apposito Regolamento aziendale approvato a livello di contrattazione integrativa.

7. Al personale universitario tecnico-amministrativo convenzionato, che opera presso le strutture dell'IGG, verranno corrisposte specifiche indennità di posizione o funzione previste dai CC.CC.NN.L. del comparto Sanità o da accordi aziendali, nel rispetto degli importi e delle modalità definiti per il personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità.

Art. 10 -Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale

1. L'IGG adotta, in conformità al quadro normativo e contrattuale di riferimento, un Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, disciplinato da appositi regolamenti aziendali, sia per il personale dell'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario, sia per il personale dell'area del Comparto, atto a valorizzare e misurare, adeguatamente ed in maniera equilibrata e integrata, la dimensione organizzativa e la dimensione individuale delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti. Esso consente, inoltre, l'applicazione dei sistemi premianti previsti dalle norme vigenti.

2. Tutto il personale, compreso il personale universitario convenzionato con l'IGG, sulla base di quanto stabilito nei menzionati regolamenti aziendali, è pertanto inserito nel sistema aziendale di valutazione.

3. L'IGG adotta, in conformità alle sopracitate norme regolamentari, sistemi e metodologie improntati a chiarezza e trasparenza nei confronti dei valutati, alla massima condivisione possibile di obiettivi e indicatori, alla responsabilità dei singoli, valutati e valutatori, alla reale incentivazione del merito anche attraverso la differenziazione dei giudizi e dei relativi premi, tenuto anche conto degli incarichi e delle posizioni / funzioni conferiti.

4. La disciplina degli organi preposti alla valutazione della performance organizzativa e individuale, al pari degli organi di garanzia, è definita nell'ambito del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IGG.

5. E' prevista l'implementazione della composizione di tali organi con un rappresentante all'uopo indicato dal Rettore dell'Università, relativamente ai processi valutativi riguardanti il personale universitario convenzionato.

Art. 11 - Scuole di Specializzazione e Medici in formazione specialistica

1. L'IGG, in quanto istituto di riferimento del Polo Didattico della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche per l'ambito pediatrico, comprende le strutture di sede delle Scuole di specializzazione attivate presso l'Università, inserite a loro volta in una rete formativa, co-

stituita dall'insieme di tutte le strutture collegate ed eventualmente complementari coinvolte nella formazione.

2. Le Scuole di specializzazione devono rispettare ed adeguarsi ai requisiti di idoneità della rete formativa fissati dall'Osservatorio nazionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

3. Oggetto di accreditamento da parte dell'Osservatorio sono in primo luogo le strutture a direzione universitaria, strutture di sede della Scuola, facenti parte dell'IGG che risultano idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionalizzante specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse.

4. Il rispetto degli indicatori di performance assistenziale forniti dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), formativa e di ricerca di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015, e all'Allegato 4 del Decreto Interministeriale n. 402/2017, e il rispetto degli indicatori relativi ai requisiti disciplinari e alla ricerca così come definiti nel citato Decreto Interministeriale n. 402/2017, sono oggetto di valutazione periodica.

5. L'IGG garantisce l'aggiornamento delle strutture affinché vengano rispettati gli indicatori di attività formativa e assistenziale oggetto di tale monitoraggio periodico da parte dell'Osservatorio nazionale.

6. In attuazione dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e degli artt. 34 e succ. del D.Lgs. n. 368/1999, i Consigli delle singole Scuole

di Specializzazione, sulla base di indicazioni generali fornite dall'Osservatorio Regionale per la formazione specialistica, istituito dalla Regione d'intesa con il Rettore, stipulano accordi attuativi con l'IGG allo scopo di monitorare le modalità di frequenza e di attività clinica degli specializzandi che ruotano presso le varie strutture.

7. Deve essere assicurata la rotazione dei medici in formazione specialistica nelle Unità Operative, sia a direzione universitaria sia ospedaliera, facenti parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione definita dai rispettivi consigli delle scuole, con priorità per le strutture dell'IGG, in quanto Istituto di riferimento per l'ambito pediatrico.

8. Deve essere assicurata una congrua rotazione dei medici in formazione specialistica nelle strutture dell'IGG, sia a direzione universitaria che ospedaliera, anche delle discipline di ambito non pediatrico al fine di garantire un ottimale sviluppo delle competenze formative.

9. Ai medici in formazione specialistica vengono fornite le credenziali di accesso alla rete informatica interna dell'IGG per le necessità correlate all'attività assistenziale, su richiesta del responsabile della struttura nella quale si svolge la formazione, sentito il direttore della scuola di specializzazione di riferimento in relazione alla graduale assunzione dei compiti assistenziali.

10. È assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti, nonché l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, a norma dell'art.40

del D.Lgs. n. 368/1999 e nel rispetto di quanto espressamente stabilito dal vigente Regolamento regionale per l'esercizio della libera professione intramuraria nella Regione Liguria.

Art. 12 – Attività libera professione intramoenia

1. Per l'esercizio della libera professione intramoenia da parte del personale universitario convenzionato vengono applicate le normative nel tempo vigenti, nonché le eventuali regolamentazioni in materia previste dall'Istituto per i propri dipendenti.

Art. 13 – Responsabilità sanitaria

1. La responsabilità sanitaria, sotto il profilo igienico organizzativo fa capo al Direttore Sanitario dell'Istituto Gaslini che si avvarrà della collaborazione dei direttori di dipartimento nell'adottare disposizione di carattere organizzativo per le Unità operative universitarie, nel rispetto delle loro attività istituzionali.

Art. 14 – Attività di ricerca in conto terzi

1. Le prestazioni dell'Università relative a contratti e convenzioni di ricerca, nell'ambito delle unità operative universitarie, sono svolte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del Protocollo generale di Intesa.

2. Per quanto attiene i compensi per il personale ospedaliero che ha partecipato a tale attività, allo stesso sarà riconosciuta la quota in ragione di eventuali proventi spettanti per la partecipazione alla ricerca e il relativo onere resta a carico dell'Università e potrà essere compensato in fase di saldo delle spettanze liquidate dall'Istituto all'Ateneo.

3. La disciplina delle attività di ricerca clinica verrà definita in uno specifico regolamento, approvato, d'intesa con il Rettore, dall'Istituto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15 – Copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi

1. La copertura assicurativa della responsabilità civile operante verso terzi è quella prevista dalla L.R. n. 28/2011 e s.m.i. recante "Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale". Tale copertura si applica anche al personale universitario convenzionato, agli iscritti alle Scuole di specializzazione ed alle figure temporaneamente presenti quali professori a contratto, dottorandi di ricerca, assegnisti o titolari di borsa di studio o contratto erogati dall'Università, che interagiscono con le attività assistenziali, nonché ai laureati in medicina e chirurgia che effettuano il tirocinio pre-abilitazione.

2. L'Università assume l'onere assicurativo relativo alla responsabilità civile per danni a terzi ricoverati o comunque assistiti per fatti degli studenti dei propri corsi di studio.

Art. 16 – Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

1. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs.81/2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso l'Istituto Gaslini, il soggetto cui competono gli obblighi del datore di lavoro, anche per il personale universitario ivi operante, è individuato per le attività oggetto della presente convenzione attuativa nella persona del Direttore Generale dell'Istituto stesso, nonché

nei Dirigenti o preposti individuati ai sensi della normativa vigente.

2. L'Università, al fine di garantire la salute e sicurezza del personale universitario convenzionato che presta attività assistenziale e del personale che presta attività di tirocinio presso l'IGG, fornisce all'Ente medesimo:

- l'elenco, con cadenza mensile, del personale cui è stata erogata formazione di base in materia di sicurezza (per aziende ad alto rischio 12 ore), ai fini dei successivi adempimenti a carico dell'Ente ospitante (sorveglianza sanitaria e formazione specifica - corso 4 ore);
- la comunicazione di eventuali rischi specifici che l'operatore può comportare alle strutture riceventi.

Il Direttore Generale dell'IGG fornisce all'Università, limitatamente al personale per cui rappresenta il datore di Lavoro:

- la comunicazione di eventuali rischi specifici che l'operatore può ricevere nel corso dell'attività specifica;
- la sorveglianza sanitaria;
- la formazione specifica connessa alle tipologie di attività svolte dai lavoratori e dai tirocinanti, nonché quella relativa alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna;
- i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti di lavoro.

3. La Direzione Generale dell'IGG, peraltro, nel rispetto del Protocollo generale d'intesa, si riserva di adottare uno o più provvedimenti deliberativi per attribuire al personale funzioni specifiche di natura gestionale sia in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sia in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli

delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, sia in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di cui rispettivamente al D.Lgs. n. 187/00 e al D.Lgs. n. 241/00 attuativi delle Direttive Euratom 97/43 e 96/29.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire dati e informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR) e del D.lgs 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs 10.08.2018, n. 101. In particolare le Parti avranno cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente Convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

Art. 18 - Commissione Consultiva IGG/UNIGE

1. Per l'esame e la risoluzione di specifiche problematiche, nonché per la condivisione dell'opportunità di dar vita a sinergie finalizzate all'individuazione di strumenti e soluzioni organizzative innovative, atte a perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni assistenziali e scientifiche ed il progressivo incre-

mento di efficienza nel governo e nella gestione dei fattori produttivi, compresi quelli scientifici, in coerenza con i piani strategici e di sviluppo aziendali, nonché con la programmazione didattico – scientifica della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, il Rettore ed il Presidente dell'IGG, o i rispettivi delegati, potranno avvalersi di una commissione consultiva cui parteciperanno:

a) per l'IGG: il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo o loro delegati;

b) per l'Università: il Preside della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, il Direttore Generale o loro delegati;

c) per entrambe le Parti: eventuali altri soggetti appositamente individuati dal Rettore e dal Presidente dell'Istituto prima di ciascuna singola riunione della Commissione, anche in relazione agli argomenti e alle tematiche trattate ed oggetto di confronto.

2. La Commissione Consultiva si riunirà, di norma, con cadenza annuale, nonché ogni qual volta le Parti lo riterranno necessario ed opportuno.

Art. 19 - Durata

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale dalla data di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata in seguito ad accordo scritto tra le Parti per un periodo di durata uguale o inferiore, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

Art. 20 - Clausola finale

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia al Protocollo generale d'Intesa Regione/Università sotto-

scritto il 4.4.2017 e alla normativa vigente in materia.

2. Le Parti si impegnano a modificare o integrare, in seguito ad accordo scritto e previa delibera dei rispettivi organi competenti, la presente Convenzione per uniformarla in caso di intervenute modifiche al Protocollo generale d'Intesa Regione/Università, nonché in conseguenza degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 5, punto 4, del vigente Protocollo generale d'Intesa.

Art. 21 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 181 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art.2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., con onere a carico di entrambe le Parti per metà. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016, che con nota scritta chiederà all'Istituto Gaslini il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della Legge n. 241/90.

Il Rettore dell'Università

Il Presidente dell'IRCCS

degli Studi di Genova

Istituto Giannina Gaslini

(Prof. Paolo Comanducci)

(Dott. Pietro Pongiglione)

Strutture proprie della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche

Unità operative complesse:

U.O. Clinica Pediatrica ed Endocrinologia con Laboratorio LABSIEM (*)

U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari

Strutture ospedaliere a direzione universitaria

Unità operative complesse:

U.O. Clinica Pediatrica e Reumatologia

U.O. Chirurgia Pediatrica

U.O. Neuropsichiatria Infantile

Strutture semplici dipartimentali:

Centro di diagnostica ginecopatologica e patologia feto-perinatale

Centro Fibrosi Cistica

Strutture con prevalente finalità di ricerca a direzione universitaria

Unità operative complesse:

U.O. Genetica Medica

U.O. Laboratorio di Immunologia Clinica e sperimentale

Strutture ospedaliere a direzione conservata da personale del SSR titolare di incarico di professore di ruolo universitario, secondo le modalità previste dall'art.12, comma 10, terzo paragrafo del vigente PGI

Unità operative complesse:

U.O. Neurochirurgia

Incarichi di programma ex art.5, comma 4, del D.Lgs. n°517/1999

Programmi equivalenti alla direzione di Unità operativa complessa ed al coordinamento di area dipartimentale:

Progetto integrato per una medicina predittiva, preventiva e personalizzata

(*) Tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge n°167/2016, come modificata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*c.d. Legge di Bilancio 2018*), è prevista la realizzazione di un *Centro di Riferimento per la Diagnosi e le Cure delle Malattie Metaboliche*, come Struttura Complessa autonoma, propria della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche a direzione universitaria, da attivare entro il prossimo quinquennio.

ALLEGATO B**POSTI LETTO**

Strutture	Posti letto degenza ordinaria	Posti letto day hospital	Posti letto day-surgery
U.O. Clinica Pediatrica ed Endocrinologia con Laboratorio LABSIEM	11	8	
U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari	9	1	
U.O. Clinica Pediatrica e Reumatologia	16	Utilizza i p.l. DH multidisciplinari del pad. 20	
U.O. Chirurgia Pediatrica	22		5
U.O. Neuropsichiatria Infantile	13	4	
UOSD Fibrosi Cistica	5		

Elenco dirigenti medici dipendenti dell'Istituto GasliniStrutture proprie della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche**U.O. Clinica Pediatrica ed Endocrinologia con Laboratorio LABSIEM**

Qualifica	Nominativo
Dirigente medico	D'Annunzio Giuseppe
Dirigente medico	Schiaffino M. Cristina
Dirigente medico	Minuto Nicola
Dirigente medico	Gastaldi Roberto
Dirigente medico	Napoli Flavia
Dirigente medico	Allegrì Anna Elsa

U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari

Qualifica	Nominativo
Dirigente medico	Diana M.Cristina
Dirigente medico	Pedemonte Marina

Strutture ospedaliere a direzione universitaria**U.O. Clinica Pediatrica e Reumatologia**

Qualifica	Nominativo
Dirigente medico	Picco Paolo
Dirigente medico	Viola Stefania
Dirigente medico	Caorsi Roberta

U.O. Chirurgia Pediatrica

Qualifica	Nominativo
Dirigente medico	Avanzini Stefano
Dirigente medico	Fratino Giuseppe
Dirigente medico	Mazzola Cinzia
Dirigente medico	Michelazzi Alberto
Dirigente medico	Sanfilippo Fabio
Dirigente medico	Scarsi Pierluigi
Dirigente medico	Carlucci Marcello

Dirigente medico	Rossi Valentina
Dirigente medico	Pio Luca (in aspettativa)

U.O. Neuropsichiatria Infantile

Qualifica	Nominativo
Dirigente medico	Brera Fabia
Dirigente medico	Celle Maria Elena
Dirigente medico	Zanotto Elisabetta
Dirigente medico	Mancardi M. Margherita

U.O. Semplice dipartimentale Centro Fibrosi Cistica

Qualifica	Nominativo
Dirigente medico	Castellani Carlo
Dirigente medico	Cresta Federico

Strutture con prevalente finalità di ricerca a direzione universitaria

U.O. Genetica Medica

Qualifica	Nominativo
Dirigente medico	Lerone Margherita

ALLEGATO C

ELENCO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE CON L'ISTITUTO GASLINI ALL'1.1.2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL VIGENTE PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE/UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	Unità operativa	Note
1	BELLOMO	Maria	Operatore tecnico	Clinica Pediatrica ed Endocrinologia	
2	BERTONI	Stefania	Assistente amm.vo		funzioni amministrative trasversali di supporto all'integrazione fra assistenza e didattica
3	BOCCIARDI	Renata	Dirigente sanitario - biologo	Genetica Medica	
4	BOTTINO	Cristina	Dirigente – direttore struttura complessa	Immunologia clinica e sperimentale	
5	CAMA	Armando	Dirigente medico-direttore struttura complessa	Neurochirurgia	Professore straordinario
6	CANTONI	Claudia	Dirigente ruolo sanitario - farmacista	Laboratorio di Immunologia clinica e sperimentale	
7	CONSOLARO	Alessandro	Dirigente medico	Clinica Pediatrica e Reumatologia	
8	DE GRANDIS	Elisa	Dirigente medico	Neuropsichiatria infantile	
9	DI GIUSTO	Marina	Assistente amministrativo		funzioni amministrative trasversali di supporto all'integrazione fra assistenza e didattica
10	DI IORGI	Natascia	Dirigente medico	Clinica Pediatrica ed Endocrinologia	
11	FIORILLO	CHIARA	Dirigente Medico	Neurologia Pediatrica e Malattie neuromuscolari	
12	FULCHERI	Ezio	Dirigente medico -	UOSD Centro di diagnostica ginecopatologica e patologia feto-perinatale	
13	GATTI	Lucia	Assistente tecnico	Neuropsichiatria Infantile	
14	GIUSQUIAMI	Fabrizio	Operatore tecnico specializzato	Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari	
15	LANFRANCONI	Mariagrazia	Assistente amministrativo		funzioni amministrative trasversali di supporto all'integrazione fra assistenza e didattica
16	LESS	Lorella	Coadiutore		funzioni amministrative

			amministrativo		trasversali di supporto all'integrazione fra assistenza e didattica
17	MAGHNIE	MOHAMAD	Dirigente medico – direttore struttura complessa	Clinica Pediatrica ed Endocrinologia	
18	MALATTIA	Clara	Dirigente medico	Clinica Pediatrica e Reumatologia	
19	MARTINI	Alberto	Dirigente medico	titolare programma ex art. 5, comma 4, 517/99	
20	MARTUCCIELLO	Giuseppe	Dirigente medico	Chirurgia Pediatrica	
21	MASCAGNI	Andrea	Operatore tecnico specializzato	Clinica Pediatrica ed Endocrinologia	
22	MATTIOLI	Girolamo	Dirigente medico – direttore struttura complessa	Chirurgia Pediatrica	
23	MINETTI	Carlo	Dirigente medico – direttore struttura complessa	Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari	
24	NOBILI	Lino	Dirigente medico	Neuropsichiatria Infantile	
25	PALMERO	Candida	Dirigente sanitario - biologo	Laboratorio Analisi	
26	PULITI	Alda Maria	Dirigente sanitario - biologo	Genetica Medica	
27	RAVELLI	Angelo	Dirigente medico – direttore struttura complessa	Clinica Pediatrica e Reumatologia	
28	RIZZO	Rosanna	Coadiutore amministrativo		funzioni amministrative trasversali di supporto all'integrazione fra assistenza e didattica
29	STRIANO	Pasquale	Dirigente medico	Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari	
30	VANNINI	Paola	Operatore tecnico specializzato	Clinica Pediatrica ed Endocrinologia	
31	VIAGGI	Silvia	Dirigente sanitario	Laboratorio di Genetica Umana	U.O. trasferita dall'1.1.2019 dall'E.O. Galliera
32	VOLPI	Stefano	Dirigente medico	Clinica Pediatrica e Reumatologia	
33	ZUCCHI	CINZIA	Collab. Prof. San. Dietista	Clinica Pediatrica ed Endocrinologia	

Gli allegati D, E, F alla Convenzione sono consultabili presso l'Area legale e generale.